



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL' ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18 APRILE 2016, N. 50 AGGIORNATO CON IL DECRETO
LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N. 56

Pagliara, _____

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del presente regolamento
- Art. 2 – Competenze per l'affidamento degli incarichi
- Art. 3 – Ambito d'applicazione e definizione
- Art. 4 – Oggetto degli incarichi
- Art. 5 – Procedimento per l'incarico
- Art. 6 – Esecuzione dell'incarico
- Art. 7 – interferenze con la normale attività d'ufficio
- Art. 8 – Polizze assicurative per i rischi di natura professionale
- Art. 9 – Destinazione del fondo incentivo per funzioni tecniche
- Art. 10 – Costituzione e quantificazione del fondo
- Art. 11 – Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo
- Art. 12 – Sostituzione del responsabile unico del procedimento
- Art. 13 – Penalità
- Art. 14 – Rinvio dinamico
- Art. 15 - Aliquote per la ripartizione dell'incentivo per attività di pianificazione
- Art. 16 - Norma transitoria – Incarichi affidati giusto regolamento approvato con deliberazione n. 11/2006 del Commissario con i poteri ad esso attribuiti

Criteria di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche
di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Art. 1

Oggetto del presente regolamento

1. Con riferimento agli artt. 102, comma 6, e 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed alla circolare n. 86313/DRT del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicata in G.U.R.S. n. 23 del 25/05/2016 recante disposizioni applicative, il presente regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di affidamento degli incarichi al personale interno all'Ente;
 - b) la quantificazione del correlato incentivo, inteso quale percentuale su ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura prevista per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;
 - c) la ripartizione di tale incentivo tra i dipendenti aventi diritto.

Art. 2

Competenze per l'affidamento degli incarichi

1. Con esclusione delle attività manutentive, gli incarichi riguardanti interventi straordinari e realizzazione di opere sono affidati, nel rispetto delle priorità indicate negli atti programmatori dell'Ente, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, su proposta del Responsabile del Procedimento già nominato.
2. I dipendenti da incaricare, ad eccezione del Responsabile Unico del procedimento se coincidente con il Responsabile dell'Area Tecnica, competente per l'opera da realizzare, sono scelti tra i dipendenti in servizio con le specificità di ciascun dipendente.
3. Gli incarichi ai dipendenti saranno assegnati garantendo il principio di equa ripartizione quantitativa e qualitativa nell'ambito delle rispettive competenze professionali.
4. Il RUP deve proporre esclusivamente le specifiche "figure professionali" necessarie per l'espletamento dell'incarico, mentre il Responsabile dell'Area Tecnica individuerà i nominativi di cui al precedente comma 2.
5. La nomina del Responsabile Unico del Procedimento è proposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, in relazione alla obiettiva ed accertata necessità. Di norma il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile dell'Area Tecnica.
6. Il Responsabile dell'Area Tecnica affida al personale dipendente in regime di part-time incarichi commisurati e/o proporzionati al regime di lavoro del dipendente.

Art. 3

Ambito d'applicazione e definizione

- 1) Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire le modalità per quantificare e ripartire il fondo previsto dall'art. 113, comma 3, del citato D.Lgs 50/2016.
- 2) Ha diritto ad attingere dal fondo incentivo per funzioni tecniche, e secondo le percentuali stabilite nel seguente art. 11, il personale in servizio presso il Comune di Pagliara incaricato di almeno una delle seguenti funzioni tecniche:
 - a) Attività tecnica verifica preventiva dei progetti, controllo procedure di bando,
 - b) Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto,
 - c) Collaudi tecnici e amministrativi ovvero verifiche di conformità,
 - d) Collaudo statico.
- 3) Come stabilito dall'ultimo periodo, comma 3, dell'art. 113 del citato D.Lgs 50/2016, il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 4

Oggetto degli incarichi

1. Con riferimento ad ogni opera o lavoro, servizio o fornitura necessaria al funzionamento dell'Ente, gli incarichi al personale interno riguardano:
 - a) REALIZZAZIONE DI OPERA O LAVORO – ESECUZIONE SERVIZIO O FORNITURA
 - b) A.1) attività tecnica verifica preventiva dei progetti, controllo procedure di bando,
A.2) direzione dei lavori – direzione dell'esecuzione,
A.3) collaudi tecnici e amministrativi,
A.4) collaudo statico.
2. L'affidamento e l'espletamento di qualsiasi prestazione professionale affidata, è incarico occasionale retribuito e "ad personam", in quanto in possesso dei requisiti professionali necessari per legge (iscrizione all'albo, superamento di corsi abilitanti, appartenenza all'Ente, anzianità di servizio, ecc.). Tale affidamento non costituisce in alcun caso espletamento di mansioni superiori, riferite alla qualifica e profilo professionale posseduto dal dipendente nell'ambito dell'Ente.
3. Varianti – ai fini della corresponsione dell'incentivo, possono essere presi in considerazione solamente gli importi delle perizie suppletive redatte ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5

Procedimento per l'incarico

1. Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente si provvede all'affidamento dell'incarico ed eventualmente all'approvazione del cronoprogramma proposto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Lo stesso RUP ha la facoltà di proporre, al Responsabile dell'Area Tecnica competente dell'opera, la revoca dell'incarico per eventuali inadempimenti.

2. La determinazione di incarico deve essere notificata a ciascuno degli incaricati i quali, entro sette giorni consecutivi dalla data di notifica, devono comunicare eventuali motivi ostativi all'accettazione. Trascorso tale termine, l'incarico ricevuto si intende accettato e condiviso.

Art. 6

Esecuzione dell'incarico

1. Gli incaricati possono avvalersi delle strutture ed attrezzature presenti nell'Ente, restando inteso che eventuali carenze nelle attrezzature stesse, anche se debitamente segnalate, non costituiscono motivo di giustificazione del ritardo nella predisposizione degli atti e/o elaborati relativi all'incarico ricevuto.
2. Le prestazioni relative agli incarichi di cui al presente regolamento, di norma, vanno effettuate nei locali dell'Ente e non devono in alcun modo costituire intralcio all'espletamento del carico di lavoro dell'ufficio a ciascuno istituzionalmente assegnato.
3. Il Responsabile dell'Area Tecnica competente e chiunque altro abbia o sia a conoscenza di dati o informazioni necessarie o utili alla rapida e corretta esecuzione dell'opera, dovrà metterli a disposizione degli incaricati per favorire la immediata realizzazione del progetto. Chiunque non collabori fattivamente a tali richieste, non verrà inserito in nessuna attività progettuale.

Art. 7

Interferenze con la normale attività d'ufficio

1. L'esecuzione di un incarico di progettazione e/o direzione lavori non deve pregiudicare i normali compiti d'ufficio per alcuno dei dipendenti incaricati. Nel caso ciò avvenisse, il dipendente inadempiente, dopo un'accurata verifica, verrà escluso dal gruppo di progettazione e non avrà titolo per la corresponsione di alcun compenso.

Art. 8

Polizze assicurative per i rischi di natura professionale

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, sono a carico dell'Ente gli oneri per la stipula, per intero, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati dell'attività tecnica di verifica – validazione progetti, controllo procedure di bando / direzione lavori ai sensi del presente regolamento e per le figure professionali previste dalle norme. Tali oneri vanno inseriti nel quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione dell'Ente.

Art. 9

Destinazione del fondo incentivo per funzioni tecniche

1. Per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, le risorse finanziarie del fondo "incentivo per funzioni tecniche" di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 sono così ripartite :
 - 1.1) per l'80% tra :
 - 1.1.1) Responsabile unico del procedimento;
 - 1.1.2) Soggetti che svolgono funzioni tecniche di ed in particolare:
 - 1.1.2.1) Attività tecnica verifica preventiva dei progetti, controllo procedure di bando,
 - 1.1.2.2) Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione (servizi e forniture),

- 1.1.2.3) Collaudi tecnici e amministrativi ovvero verifiche di conformità,
- 1.1.2.4) Collaudo statico.

1.1.3) Tutti i Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento e dei soggetti che svolgono funzioni tecniche.

1.2) per il restante 20% :

1.2.1) Sono destinati ad un fondo a destinazione vincolata, destinato all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

1.2.2) Una parte delle risorse di cui al precedente punto 1.2.1) può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

1.2.3) Per lavori finanziati con risorse derivante da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al fondo per funzioni tecniche è pari al 100%.

2) Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Art. 10

Costituzione e quantificazione del fondo

1. Per tenere conto della entità e della complessità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura, da realizzare, il fondo "incentivo per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 legge è costituito:

- 1) da una somma pari al 2,00% dell'importo posto a base di gara per le opere o lavori, di importo a base d'asta minore di 2.000.000,00 euro compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della mano d'opera;
- 2) da una somma pari al 1,80% dell'importo posto a base di gara per le opere o lavori, di importo a base d'asta uguale o maggiore di 2.000.000,00 euro compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della mano d'opera;

2. L'importo del fondo si intende al lordo di tutti gli oneri, diretti indiretti ed accessori, connessi alla sua erogazione, compresa anche la quota di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

- 1. Gli importi da ripartire tra il personale avente diritto di cui al precedente punto 1.1) sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
- 2. Le modalità ed i criteri di riparto del fondo di cui al precedente punto 1.1) sono stati previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati con il presente regolamento.

3. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici ed i contratti di forniture / servizi di importo superiore ad € 40.000,00.
4. La ripartizione del fondo tra gli incaricati aventi diritto, tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
5. L'importo del fondo per incentivi e funzioni tecniche, corrispondente alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta come specificato nel precedente comma 2, deve essere inserito tra le "somme a disposizione dell'Amministrazione" nel "quadro economico" dell'opera o del lavoro di fattibilità, definitivo ed esecutivo.
6. L'80% del fondo "incentivo per funzioni tecniche" viene suddiviso fra il responsabile del procedimento e gli incaricati della direzione dei lavori e/o direttore dell'esecuzione per forniture e servizi, del collaudo e/o certificato di regolare esecuzione, nonché tra i loro collaboratori.
7. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione del lavoro secondo le percentuali della tabella 1 "Ripartizione dell'incentivo per macro area":

<i>Tab. 1: Ripartizione dell'incentivo per macro aree (art. 113, c. 3) per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura</i>		
A)	Responsabile unico del procedimento	35%
B)	Soggetti che svolgono funzioni tecniche	55%
C)	tutti i collaboratori del RUP e dei soggetti che svolgono funzioni tecniche	10%

8. Le quote percentuali di cui ai punti A), B) e C) della tabella 1 "Ripartizione dell'incentivo per macro area" vengono ulteriormente ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del responsabile unico del procedimento, in conformità alle percentuali indicate Tabella 2 : "Ripartizione dell'incentivo per aree di dettaglio".

<i>Tab. 2: Ripartizione dell'incentivo per aree di dettaglio (art. 113, c. 1) per ciascuna opera o lavoro</i>		
A)	<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	35%
	Responsabile unico del procedimento	35%
B)	<i>Soggetti che svolgono funzioni tecniche</i>	55%
	Attività tecnica verifica preventiva dei progetti, controllo procedure di bando	06%
	Direttore dei lavori e/o esecuzione del contratto (servizi e forniture)	35%
	Collaudi tecnici e amministrativi o certificato regolare esecuzione	06%
	Collaudo statico	08%
C)	<i>tutti i Collaboratori del RUP e dei Soggetti che svolgono funzioni tecniche</i>	10%

9. Nel caso in cui una delle superiori attività venga affidata ed espletata da due o più collaboratori, la corrispondente percentuale come individuata nella tab. 2 viene divisa in parti uguali tra gli incaricati.

3. Le prestazioni relative al "*punto B) – attività tecnica verifica preventiva del progetto ed atti di gara, direzione lavori, collaudatori*" dei precedenti commi 6 e 7, sono le seguenti:
 - per la parte di attività tecnica sono compresi la verifica preventiva degli elaborati progettuali presentati, nonché tutti gli atti propedeutici all'espletamento della gara e/o affidamento lavori;
 - per la direzione lavori, comprendono tutta l'attività prevista dal regolamento, a partire dalla consegna dei lavori fino alla approvazione del conto finale ed alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;
 - per il collaudo, comprendono sia l'attività prevista dal regolamento per il collaudo statico che quella prevista per il collaudo tecnico amministrativo definitivo, inclusa la revisione tecnico contabile totale.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti per una o più attività di cui alla Tab. 2, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano proporzionalmente la quota del fondo di cui all'art. 10 commi 6 e 7.
5. Qualora si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente svolte.
6. Nel caso in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al direttore dei lavori spetta l'aliquota prevista per il collaudo amministrativo.

Art. 11

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 10 è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara, compreso il maggiore importo lordo derivante dall'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive in aumento che non siano state originate da errori od omissioni progettuali.
2. L'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive in aumento, che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, verrà liquidata al Responsabile del procedimento, al direttore dei lavori ed al collaudatore.
3. La distribuzione del fondo è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità ai criteri di cui al presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto ordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica cui compete l'opera, che vi provvede sulla scorta della proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento. Qualora il Responsabile dell'Area Tecnica sia coincidente con la figura del RUP, potrà provvedere esso stesso alla redazione dell'atto definitivo.
5. L'incentivo sarà liquidato:
 - all'incaricato delle attività tecniche, verifica documentazione progetti – controllo ed espletamento procedure di bando dopo l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo/definitivo;
 - al direttore dei lavori, al direttore di esecuzione del contratto ed alla relativa struttura di supporto, si può liquidare ad emissione di stati di avanzamento o sulla proposta di liquidazione a discrezione del Responsabile dell'Area Tecnica;

- all'eventuale collaudatore statico ed al collaudatore tecnico amministrativo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
 - al Responsabile Unico del procedimento e rispettivi collaboratori: il 50% dopo l'approvazione del progetto da parte degli organi preposti ed il rimanente 50% dopo l'approvazione del collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione.
6. Si provvede alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte, con le stesse modalità di cui al precedente comma 5.
7. L'importo annuo degli incentivi corrisposti da questo Ente al singolo dipendente, sommato agli eventuali importi che lo stesso dipendente potrebbe avere maturato a qualsiasi titolo da altre amministrazioni pubbliche, in nessun caso può essere superiore al 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 12

Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, deve essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:
- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b) rinuncia all'incarico;
 - c) revoca del mandato.
2. In tali casi, ad eccezione del punto c), il Responsabile Unico del Procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento subentrante.
3. Intervenuta la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art. 13

Penalità

1. Il Responsabile Unico del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del Responsabile dell'Area Tecnica di procedere anche alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
2. Il mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi previsti in progetto comporta l'applicazione di una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1% del compenso spettante al Direttore dei lavori e a ciascun suo collaboratore. Ai fini dell'applicazione di questa penale, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni e/o proroghe concesse .

Art. 14
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta di carattere nazionale o regionale. In tale evenienza, in attesa della formale modifica al presente regolamento, trova applicazione la disposizione di legge.

Art. 15
Aliquote per la ripartizione dell'incentivo per attività di pianificazione

1. Per gli atti di pianificazione comunque denominati è riconosciuto un incentivo pari al 30% della tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti.
2. L'importo dell'incentivo è determinato calcolando, per ogni progetto, la tariffa professionale senza riconoscimento di alcuna spesa. L'incentivo è ripartito tra coloro che a diverso titolo partecipano alla redazione dell'atto, nel modo seguente:
 - a. 35% al/ai soggetto/i firmatario/i dell'atto di pianificazione;
 - b. 30% al/ai soggetto/i che predispone/gono gli elaborati grafici, coordinati dal soggetto di cui al punto a. il quale effettuerà la quantificazione percentuale dei singoli apporti, in funzione del tempo dedicato, della dedizione mantenuta nei compiti assegnati, dall'apporto quantitativo e qualitativo. Il soggetto di cui al punto a. può, motivatamente, revocare le nomine dei dipendenti che non dimostrano sufficiente rendimento per l'attività assegnatagli;
 - c. 25% a chi redige relazioni tecniche e studi di supporto tecnico (ad esempio geologi);
 - d. 10% agli altri soggetti che hanno supportato l'attività di pianificazione sotto il profilo tecnico ed amministrativo.
3. Al soggetto che dovrà firmare l'atto corrispondente la figura del Responsabile del Servizio afferente l'attività di pianificazione o con quella di altro soggetto/i dallo stesso designato/i il personale dipendente, costituente il gruppo di lavoro per tutte le funzioni è designato dal Responsabile del Servizio competente con apposito provvedimento. In caso di insufficienza del proprio personale ci si potrà avvalere di personale di altri servizi previa consultazione con i rispettivi Responsabili.
4. Nell'individuazione dei soggetti ci si dovrà attenere ai principi di professionalità, efficienza dei servizi di rotazione fra il personale abilitato o professionalmente preparato, nonché ai carichi di lavoro di ciascun ufficio interessato.
5. All'effettiva esecuzione delle prestazioni fa fede l'approvazione dell'atto di pianificazione da parte dell'organo competente.

Art. 16
Norma transitoria – Incarichi affidati giusto regolamento approvato con delibera n. 11/2006 del Commissario con i poteri ad esso attribuiti

2. Tutti gli incarichi affidati al personale dell'Ente secondo il regolamento approvato con deliberazione n. 11/2006 del Commissario verranno liquidati ai sensi dello stesso, fermo restando comunque l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti.